

Deliberazione 1241Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 27 OTT. 2016**Oggetto: Approvazione bozza convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la SARLUX s.r.l. per prestazioni di Medicina del Lavoro**Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 28 OTT. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.*Il Direttore Amministrativo*Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni**Su proposta della S.C. Affari Generali**

- PREMESSO** che la SARLUX s.r.l., con nota prot. n. PG/2016/0020845 del 22.09.2016 ha chiesto la stipula della convenzione per l'erogazione di prestazioni professionali di Medicina del Lavoro.
- CONSIDERATO** che all'interno di questa Azienda vi sono le figure professionali richieste.
- VISTA** la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1)
- RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione della suddetta bozza di convenzione.
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

DELIBERA*Per i motivi esposti in premessa:*

- Di prendere atto della bozza di convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la SARLUX s.r.l. per l'erogazione di prestazioni professionali di Medicina del Lavoro, firmata dal Rappresentante Legale di codesta Azienda, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata digitalmente anche dal Rappresentante Legale dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dott. ssa Graziella Pintus

Il Direttore S.C. Affari Generali Dott.ssa R. Manuza

Coll. Amm. vo Anna M. Cocco

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO

(di seguito "Convenzione")

tra

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" con sede in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, 1
Codice Fiscale e Partita IVA 02315520920, rappresentata dal Commissario, Dott.ssa
Graziella Pintus (di seguito "Azienda Ospedaliera")

e

Sarlux S.r.l., con sede legale e stabilimento in Sarroch (CA) S.S. 195 Sulcitana Km. 19°,
Registro Imprese Cagliari, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02093140925, nella persona
dell'Amministratore Delegato, Ing. Vincenzo Greco (di seguito "Società" e/o "Sarlux")

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1.1 - L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si impegna, tramite un medico della propria Struttura Semplice Dipartimentale di Cardioreabilitazione, ad effettuare le prestazioni professionali qui di seguito sinteticamente riportate:

- Cardiologia di base
- Ecocardiogrammi
- Tests ergometrici
- Tests cardiopolmonari

a favore del personale della Sarlux e della Saras Ricerche e Tecnologie Spa nonché del personale della capogruppo Saras S.p.A. che svolge la propria attività lavorativa presso lo stabilimento industriale Sarlux di Sarroch (CA) (lo stabilimento industriale Sarlux di Sarroch (CA) è di seguito denominato il "Sito").

1.2 - Le suddette prestazioni professionali saranno rese per il tramite di un medico, della Struttura Semplice Dipartimentale di Cardioreabilitazione dell'Azienda Ospedaliera, in possesso del diploma di specializzazione in Cardiologia, esperto nei test di valutazione funzionale e con esperienza in test cardiopolmonari ed ergometrici nonché con specifiche e adeguate competenze professionali nell'ecocardiografia di base (di seguito "Medico Designato") e saranno rese dal Medico Designato al di fuori del proprio orario di servizio e nel rispetto della normativa di cui al D.lgs n. 66/2003 in materia di diritto alla ore di riposo giornaliero e nel rispetto massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana.

1.3 - Il Medico Designato deve essere di gradimento della Società e il relativo nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al referente Sarlux (qui di seguito indicato), così come dovrà essere comunicata l'eventuale sua sostituzione.

Art. 2

2.1 - Per tutte le attività il Medico Designato si interfacerà esclusivamente con il Referente Sarlux, individuato sin d'ora nel Responsabile HSE del Sito, che alla data di sottoscrizione del presente contratto è il Sig. Walter Cocco (di seguito "Referente Sarlux").
Per l'esplicazione delle attività presso gli Impianti Sud, il Medico Designato riceverà, tramite il Referente Sarlux, ogni informazione utile al fine dell'attività richiesta, così come gli

verranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il Medico Designato opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate negli Impianti Sud (vedasi Piano di Emergenza Interno allegato).

2.2 - L'Azienda Ospedaliera sarà il solo riferimento per Sarlux per qualsiasi questione contrattuale inerente la Convenzione, rimanendo escluso ogni rapporto diretto di Sarlux con il Medico Designato, fatto salvo gli obblighi informativi di cui all'articolo 2.

Art. 3

L'Azienda Ospedaliera si impegna e garantisce, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ, che tutti gli obblighi assunti a fronte della Convenzione siano assunti e adempiuti anche dal Medico Designato incaricato delle prestazioni professionali.

L'Azienda Ospedaliera risponde dell'operato del Medico Designato nei confronti di Sarlux e solleverà, manlevandola e tenendo indenne, Sarlux da qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata dal Medico Designato verso Sarlux in relazione allo svolgimento delle prestazioni professionali di cui alla Convenzione.

Art. 4

4.1 - Le prestazioni professionali oggetto della presente Convenzione dovranno essere svolte per 3 (tre) ore giornaliere e con una frequenza di una volta a settimana.

4.2 - Il luogo di esecuzione delle attività di cui alla Convenzione è presso l'infermeria medica della Società ubicata nell'area denominata "Impianti Sud" all'interno del Sito.

Nessuna attività dovrà essere svolta, essendo anche TASSATIVAMENTE vietato l'accesso, presso gli impianti e/o aree del Sito diverse da quelle dell'infermeria sopra indicata.

Le attività saranno svolte in una infermeria ubicata all'interno di uno stabilimento industriale, c.d. a rischio di incidente rilevante (ex. D.Lgs. 105/2015), ove le condizioni e le circostanze, di fatto e di luogo, rilevanti ai fini della corretta esecuzione, e in sicurezza, da parte del Medico Designato delle attività oggetto della Convenzione sono state debitamente valutate e considerate dall'Azienda Ospedaliera, che pertanto non potrà richiedere compensi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nella Convenzione.

4.3 - Nell'esecuzione delle attività dovrà essere garantito l'ottemperanza e il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, nonché dei regolamenti e delle procedure vigenti agli Impianti Sud allegati alla Convenzione.

A tal fine, viene allegata alla Convenzione la seguente documentazione :

- Accesso al sito industriale di persone e mezzi (PRD FCT 001 del 14.1.2013)
- Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza SARLUX (All. 2 : DUVRI Master edizione Aprile 2016).
- Piano di Emergenza Interno Sud- ed. Luglio 2013 (all. 3)

4.4 - L'accesso al Sito è consentito al Medico Designato subordinatamente alla stipula delle polizze assicurative più avanti riportate, che dovranno essere esibite su richiesta del Referente Sarlux e mantenute in vigore sino al termine della Convenzione:

- Polizza RC Professionale, con massimale adeguato alla tipologia delle attività;

h

- Polizza di Responsabilità Civile Generale con massimale per evento adeguato alla tipologia delle attività;
- Polizza Infortuni con un massimale non inferiore a Euro 300.000 in caso di morte e Euro 350.000 in caso di invalidità permanente

I massimali contemplati dalle suddette polizze non potranno essere intesi quale limitazione delle responsabilità contrattualmente assunte.

Le succitate polizze dovranno prevedere la Società quale assicurato addizionale oltre alla clausola di rinuncia di rivalsa nei confronti della stessa.

Art. 5

Per le prestazioni ricevute e per l'intero periodo della Convenzione, Sarlux corrisponderà all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" il compenso lordo di Euro 40.800,00 (quarantamilaottocento/00), comprensivo di IRAP, da corrispondersi in 24 (ventiquattro) rate uguali di Euro 1.700,00 (millesettecento/00) ciascuna.

Il relativo pagamento sarà effettuato da Sarlux tramite bonifico bancario e a 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture mensili.

Le fatture dovranno riportare il seguente **numero d'ordine 75084763** dovranno essere spedite alla sede di Milano della Società (Via dell'Unione 1) all'attenzione della Direzione Amministrativa.

Art. 6

La Convenzione ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del 1 luglio 2016 e fino al 30 giugno 2018.

La stessa potrà essere rinnovata per ulteriori 24 mesi previa richiesta scritta da parte di Sarlux e atto deliberativo dell'Azienda Ospedaliera .

In assenza di richiesta scritta da parte di Sarlux alla scadenza del 30 giugno 2018, la Convenzione cesserà di avere vigenza il 30 giugno 2018 senza necessità di comunicazioni in tal senso.

Sarà facoltà di Sarlux recedere dalla Convenzione in qualunque momento e a sua completa discrezione, dando all'Azienda Ospedaliera un preavviso di 30 giorni con lettera raccomandata a/r. In tale ipotesi, nessuna indennità, di alcuna natura, o altro pagamento sarà dovuto all'Azienda Ospedaliera, fermo restando il diritto di quest'ultima di ricevere il compenso pro-quota maturato fino alla data di efficacia del recesso, con espressa esclusione del rimborso di eventuali costi sostenuti e del mancato guadagno.

Art. 7

Sarlux impronta la propria attività al rigoroso rispetto dei principi espressi nel proprio codice etico ("**Codice Etico**" o anche solo "**Codice**"), che ritiene vincolante anche per tutti coloro che a vario titolo entrano in relazione o instaurano rapporti contrattuali con essa.

Con la sottoscrizione della Convenzione l'Azienda Ospedaliera riconosce che i principi espressi nel Codice Etico (pubblicato sul sito www.sarlux.saras.it), che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali assunte.

L'Azienda Ospedaliera si impegna, inoltre, a rispettare oltre al suddetto Codice, l'intera normativa anticorruzione attualmente vigente.

Conseguentemente, l'Azienda Ospedaliera prende atto del fatto che la violazione del Codice Etico e delle leggi anticorruzioni vigenti costituirà per Sarlux una grave inadempimento della Convenzione, con ogni conseguenza di legge ivi compresa la risoluzione della stessa da parte di Sarlux ed il risarcimento del danno subito.


Art. 8

La Convenzione sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del T.U. approvato con DPR 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Sarlux S.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto

Cagliari, li 8 settembre 2016

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
Il Commissario



Sarlux S.r.l.
L'Amministratore Delegato